



COMUNE  
DI CERVIA

Proposta n. 220 del 28/04/2026

**ORDINANZA  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL SINDACO**

**N. 9 del 28/04/2026**

**Oggetto : PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(assunti i poteri del Sindaco)

Premesso che con con Decreto del Presidente della Repubblica del 20/02/2026 trasmesso dal Prefetto della Provincia di Ravenna, acquisito al protocollo del Comune di Cervia in data 27/02/2026 con n. 13328, si disponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cervia e la nomina del sottoscritto quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

**Premesso** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 20/02/2026 trasmesso dal Prefetto della Provincia di Ravenna, acquisito al protocollo del Comune di Cervia in data 27/02/2026 con n. 13328, si disponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cervia e la nomina del sottoscritto quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

**Rilevato** che in Italia negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da virus West Nile e che anche nel territorio della provincia di Ravenna negli ultimi anni si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

**Rilevato altresì** che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone naturali ed agricole sia in zone urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

**Considerato** che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

**Rilevato** che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento

deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

**Ritenuto** di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

**Ritenuto** inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 1 maggio fino al 31 ottobre, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteorologiche;

**Vista** la proposta di provvedimento in merito, pervenuta con nota P.G. N.0026497/2026 del 24/04/2026 proveniente da AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - RA DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, con oggetto: "Adozione di misure per la lotta alle zanzare del genere *Culex*";

**Visto** l'art. 50/5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nella veste di rappresentante della comunità locale;

**Valutata** la documentazione agli atti;

**Vista** la proposta del presente atto del Responsabile del Procedimento;

**Ritenuto** opportuno procedere in merito;

**Considerata** l'urgenza di provvedere, al fine di eliminare il rischio per la salute pubblica che la descritta situazione rappresenta;

**Valutati** gli interessi, anche di natura economica, correlati all'adozione di un simile provvedimento e ritenuto prevalente, nel caso di specie, l'interesse alla tutela della salute pubblica;

**Rilevato** che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art.13 della precitata legge;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfestazione e derattizzazione";

Visto il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2026 adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 20/04/2026;

Visto lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

Ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque a chi ha disponibilità di:

- bacini per il deposito di acqua
- scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla
- aziende faunistico-venatorie
- coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
- maceri, valli e chiari da caccia

1. di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2.e “Lotta al vettore” del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 20/04/2026.

2. di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

### **AVVERTE**

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.

### **DISPONE**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 1 maggio 2026 fino al 31 ottobre

2026, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario straordinario  
Michele Formiglio / InfoCert S.p.A.  
atto sottoscritto digitalmente